

N. 40971 di rep.-----N. 22581 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL "CONSORZIO

PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SA-

VONESE - Società per Azioni" -----

-----, Repubblica Italiana -----

L'anno duemilaquattordici (2014) -----

Il mese di dicembre -----

Il giorno dodici (12) -----

In Savona, Via Caravaggio civico numero 1. -----

Alle ore dieci e minuti cinquantacinque. -----

Innanzi a me, dott. Flavio Brundu, Notaio in Sa-

vona, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di

Savona, -----

----- è presente: -----

- FERRO Ing. Giovanni, nato a Livorno il diciotto

giugno millenovecentocinquantaquattro (18/6/1954),

domiciliato per la carica in Savona, nei locali

della società di cui infra, il quale dichiara di

intervenire al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Gestione della so-

cietà "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

DI SCARICO DEL SAVONESE - Società per Azioni" -

(in sigla "CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE -

S.p.A.") -, con sede in Savona - (attualmente in

via Caravaggio n. 1) - , capitale sociale Euro



26.910.195,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Savona, con numero di iscrizione - codice fiscale 92040230093 ed il n. 121795 del R.E.A. - Partita IVA 01199390095. -----

Io Notaio sono certo della identità e qualità di detto componente, il quale -----


----- premette: -----

- che è stata regolarmente convocata -(ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale)- in questo luogo e giorno, per le ore 10,00, l'assemblea straordinaria della società di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- "Ordine del giorno: -----

1) modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale; -----

2) proposta di attribuzione al Consiglio di Gestione -(ai sensi dell'art.2443 del Codice Civile)- della facoltà di deliberare (entro il 31/12/2016) uno o più aumenti di capitale sociale a pagamento -(scindibili od inscindibili)-, esclusivamente con liberazione in denaro, fino al raggiungimento di un capitale massimo ammontante ad Euro 29.910.195,00 (ventinovemilioninovecentodiecimilacentonovantacinque virgola zero zero),





da riservare in opzione ai soci, in proporzione alle singole azioni; conseguente modifica dell'art.5 (4° comma) dello Statuto Sociale;

3) approvazione nuovo testo integrale dello Statuto Sociale.

REGISTRATO A SAVONA
 il 15-12-2014
 al n. 6496/AT

Tutto ciò premesso, detto componente mi richiede di assistere all'assemblea e far constare, con il presente verbale - (da redigere ai sensi dell'art. 2375 del C.C.) - dello svolgimento della stessa e delle conseguenti deliberazioni assunte.

REGISTRO IMPRESE
 di SAVONA
 depositato il 22-12-2014
 protocollato il 22-12-2014
 n.ro 19717
 iscritto il 23-12-2014
 R.E.A. n.ro 121795

Aderendo a tale richiesta, io Notaio attesto che l'assemblea si svolge nel seguente modo.

Il componente assume la presidenza - (nella sua predetta qualità, ai sensi dell'art.15 dell'attuale Statuto Sociale) - e, quindi, con il consenso unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da Segretario e constata e mi chiede di dare atto di quanto segue:

- A) che l'assemblea è stata regolarmente convocata - (ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile e dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale) -, mediante avviso comunicato ai soci con mezzi idonei;
- B) che sono presenti - (debitamente rappresentati) - i seguenti soci - (legittimati ad interveni-

re) - e precisamente: -----

1) COMUNE di SAVONA - codice fiscale 00175270099
- titolare di numero 13.565.147 azioni, pari complessivamente al 50,40895096% del capitale sociale - (rappresentato dal delegato MARTINO Luca, nato a Savona il 9 settembre 1971), giusta delibera del Consiglio Comunale, n.45, del 9 dicembre 2014; -----

2) COMUNE di VARAZZE - codice fiscale 00318100096 - titolare di numero 2.769.444 azioni, pari complessivamente al 10,29143044% del capitale sociale - (rappresentato dal delegato PIERFEDERICI Luigi, nato a Varazze il dì 8 maggio 1984), giusta delibera del Consiglio Comunale, n. 85, del 29 novembre 2014; -----

3) COMUNE di ALBISOLA SUPERIORE - codice fiscale 00340950096 - titolare di numero 2.384.799 azioni, pari complessivamente al 8,862065102% del capitale sociale - (rappresentato dal Sindaco - pro tempore - ORSI Franco, nato a Savona il dì 11 marzo 1966), giusta delibera del Consiglio Comunale, n.70, del 30 novembre 2014; -----

4) COMUNE di VADO LIGURE - codice fiscale 00251200093 - titolare di numero 1.564.223 azioni, pari complessivamente al 5,812752379% del ca-

capitale sociale - (rappresentato dal delegato VER-
DINO Sergio, nato a Vado Ligure il 13 aprile
1948), giusta delibera del Consiglio Comunale
n.104, del 29 novembre 2014; -----

5) COMUNE di QUILIANO - codice fiscale
00212370092 - titolare di numero 1.461.651 azio-
ni, pari complessivamente al 5,431588288% del ca-
pitale sociale - (rappresentato dal delegato GIU-

STO Mara, nata a Quiliano il 12 maggio 1954),
giusta delibera del Consiglio Comunale, n. 52,
del 28 novembre 2014; -----

6) COMUNE di ALBISSOLA MARINA - codice fiscale
00333890093 - titolare di numero 1.179.578 azio-
ni, pari complessivamente al 4,38338704% del ca-
pitale sociale - (rappresentato dal Sindaco - pro
tempore - NASUTI Gianluca, nato a Savona il 24
marzo 1976), giusta delibera del Consiglio Comu-
nale, n. 59, del 9 dicembre 2014; -----

7) COMUNE di FINALE LIGURE - codice fiscale
00318330099 - titolare di numero 1.256.363 azio-
ni, pari complessivamente al 4,668724994% del ca-
pitale sociale - (rappresentato dal delegato CO-
LOMBO Sergio, nato a Finale Ligure il 29 maggio
1954), giusta delibera del Consiglio Comunale,
n.90, del 27 novembre 2014; -----

8) COMUNE di CELLE LIGURE - codice fiscale

00222000093 - titolare di numero 1.051.363 azio-

ni, pari complessivamente al 3,906931927% del ca-

pitale sociale - (rappresentato dal delegato MOR-

DEGLIA Caterina, nata a Savona il 7 giugno 1968),

giusta delibera del Consiglio Comunale, n. 57,

del dì undici dicembre 2014; -----

9) COMUNE di NOLI - codice fiscale 00296990096 -

titolare di numero 589.789 azioni, pari comples-

sivamente al 2,19169352% del capitale sociale

-(rappresentato dal delegato TISSONE Rinaldo, na-

to a Savona il 14 agosto 1946), giusta delibera

del Consiglio Comunale, n.68, del 29 novembre

2014; -----

10) COMUNE di BERGEGGI - codice fiscale

00245250097 - titolare di numero 205.144 azioni,

pari complessivamente allo 0,762328181% del capi-

tale sociale - (rappresentato dal delegato BORMI-

DA Adolfo, nato a Cairo Montenotte il 15 ottobre

1949), giusta delibera del Consiglio Comunale,

n.53, del 25 novembre 2014; -----

11) COMUNE di CALICE LIGURE - codice fiscale

00311510093 - titolare di numero 2.708 azioni,

pari complessivamente allo 0,010063101% del capi-

tale sociale - (rappresentato dal Sindaco - pro



tempore - PAONESSA Salvatore, nato a Catanzaro il

di 8 giugno 1947), giusta delibera del Consiglio Comunale, n.40, del 28 novembre 2014; -----

12) COMUNE di RIALTO - codice fiscale 00361130099 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,010063101% del capitale sociale

- (rappresentato dal delegato MOLLICA Giuseppe, nato ad Alcamo il 26 giugno 1944), giusta delibera del Consiglio Comunale, n.21, del 27 novembre 2014; -----

13) COMUNE di ORCO FEGLINO - codice fiscale 00334250099 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,010063101% del capitale sociale - (rappresentato dal delegato, COLOMBO Sergio - sopra meglio identificato), giusta delibera del Consiglio Comunale, n.40, del 26 novembre 2014; -----

14) COMUNE di VEZZI PORTIO - codice fiscale 00341200095 - titolare di numero 2.708 azioni, pari complessivamente allo 0,010063101% del capitale sociale - (rappresentato dal Sindaco - pro tempore - BARBANO Germano, nato ad Albenga il 28 agosto 1970), giusta delibera del Consiglio Comunale, n.33, del 27 novembre 2014; -----

C) che del Consiglio di Gestione - (oltre al Pre-

sidente nella persona di se stesso) - sono presen-

ti tutti gli altri Consiglieri signori: -----

- FERRARO Giancarlo, nato a Cassino (FR) il 19
maggio 1951 - Vice Presidente;

- CORRADO Enrico, nato a Savona il 6 novembre
1961; -----

D) che del Consiglio di Sorveglianza sono presen-
ti i membri, signori: -----

1) BARBANO Avv. Federico, nato a Savona il 4 di-
cembre 1966 -----

Presidente;--

2) PITTAMIGLIO Agostino, nato a Savona il 16 mar-
zo 1939; -----

3) TASSINARI Mario, nato a Savona il 28 maggio
1962 -----

(regolarmente iscritto nel Registro dei Revisori
Legali dei Conti); -----

4) DELFINO Marisa, nata a Varazze il 7 giugno
1967; -----

mentre è assente giustificato l'altro consigliere
GHILINO Nicoletta, nata a Finale Ligure il 25
marzo 1985; -----

E) che è presente il Revisore, signor REVERDITO
Davide, nato a Savona il 16 maggio 1957 - (i-
scritto nel relativo Registro dei Revisori Legali

dei Conti) -; -----

F) che - (avendo il Presidente accertato la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti nonché la regolarità delle deleghe, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile)- l'Assemblea risulta validamente atta a deliberare -(ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale)- essendo presente il 96,760105231% del capitale sociale. -----

A specifica domanda del Presidente, tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente edotti sugli argomenti da trattare. -----

Aprendo la seduta sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che, anche al fine di adeguare lo Statuto Sociale alle intervenute, inderogabili disposizioni di legge relative a società "a capitale interamente pubblico" - (in particolare con riferimento alla composizione dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo; alla sussistenza dei requisiti; all'osservanza delle vigenti normative in materia di "parità di genere" nonché alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei relativi membri) -, si rende necessario e/o opportuno procedere: -----

I) alla modifica di alcuni articoli dello Statuto Sociale e precisamente: -----

a) dell'Art.1 (COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE): al fine di coordinarlo con le sopravvenute modifiche normative; -----

b) dell'Art.2 (SCOPO): per aggiornamento e puntuale precisazione delle attività sociali; -----

c) dell'Art.8 (PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI - CONTROLLO DEI SOCI): per una migliore formulazione nonché per coordinamento con le sopravvenute modifiche normative; -----

d) dell'Art.8, quinto comma; dell'Art.9 (GRADIMENTO); dell'Art.10 (RECESSO) e dell'Art. 17, primo comma: prevedendo la competenza dell'Assemblea dei soci, in sede straordinaria, ad esprimere il "gradimento" in caso di trasferimento delle azioni; -----

e) dell'Art.10 (RECESSO): al fine di una migliore formulazione; -----

f) dell'Art.15 (FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA); dell'Art.16 (ASSEMBLEA ORDINARIA) e dell'Art.17 (ASSEMBLEA STRAORDINARIA): sempre per una migliore formulazione; -----

g) dell'Art.18 (ORGANO AMMINISTRATIVO - CONSIGLIO



DI GESTIONE): onde: variare le modalità di nomina dei membri da parte dei soci (ai sensi dell'art. 2449 c.c.), anche per garantire una maggior speditezza delle relative procedure; adeguare la disposizione statutaria alle prescrizioni normative intervenute in materia di composizione dell'Organo Amministrativo delle società pubbliche - (con particolare riferimento ai requisiti; alla "parità di genere"; ai limiti alla rielezione ed al rispetto delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità)- e garantire una maggior stabilità gestionale nelle ipotesi in cui cessino dalla carica uno o più membri del detto Organo Amministrativo; -----

h) dell'Art. 19 (FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE) e dell'Art. 21 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE): al fine di migliorarne la formulazione e coordinarne il testo con le variazioni apportate ad altri articoli dello Statuto Sociale; -----

i) dell'Art.20 (POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE): per inserire la facoltà per il Consiglio di Gestione di delegare -(nei limiti di legge)- parte dei propri poteri al suo Presidente nonchè dell'Art.21 (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIO-

NE): per inserimento dell'esercizio di tali deleghe; -----

l) dell'Art.22 (AMMINISTRATORE DELEGATO, DIRETTORI E PROCURATORI): per eliminare la previsione della figura dell'Amministratore Delegato, con conseguente riformulazione e variazione della rubrica in "DIRETTORI E PROCURATORI"; -----

m) dell'Art. 23 (CONTROLLO AMMINISTRATIVO): sempre al fine di coordinarne il testo con le intervenute modifiche normative e con la variazione di altri articoli dello Statuto; -----

n) dell'Art.24 (COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA): per ridurre il numero minimo di membri del Consiglio di Sorveglianza e di adeguare le modalità di sua nomina alle prescrizioni normative intervenute in materia di composizione dell'Organo di Controllo delle società pubbliche (con particolare riferimento ai requisiti; alla "parità di genere"; ai limiti alla rielezione ed al rispetto delle cause di inleggibilità ed incompatibilità); -----

o) dell'Art. 25 (COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA): al fine di coordinarne il testo con le intervenute modifiche normative; -----

p) dell'Art.29 - già Art.26 - (REVISIONE LEGALE

DEI CONTI): volto a recepire e meglio specificar-
ne il testo, anche coordinandolo con le interve-
nute modifiche normative; -----

q) dell'Art.31 - già Art.28 - (RIPARTIZIONE DEGLI
UTILI): per una migliore formulazione; -----

r) dell'Art.32 - già Art.29 - (SCIOGLIMENTO): per
migliore formulazione, relativamente allo scio-
oglimento e conseguente nomina del liquidatore; -

s) dell'Art 33 - già Art.30 - (CONTROVERSIE - FORO
COMPETENTE): volto a recepire ed a meglio formu-
larne il testo; -----

II) all'inserimento nello Statuto Sociale dei se-
guenti nuovi articoli, con conseguente variazione
("a scalare") degli articoli successivi e preci-
samente: -----

1) dell'Art.26 (COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI): al
fine di richiamare, sinteticamente, le prescri-
zioni normative in materia di composizione degli
Organi di gestione e di controllo delle società
pubbliche (con particolare riferimento ai requi-
siti; alla "parità di genere"; ai limiti alla
rielezione ed al rispetto delle cause di ineleg-
gibilità ed incompatibilità); -----


2) dell'Art.27 (REQUISITI): volto a disciplinare
in maniera dettagliata i "requisiti" richiesti e



necessari per i soggetti nominandi negli Organi Sociali, così da essere scelti tra individui in grado di assicurare competenze adeguate; -----

3) dell'Art.28 (LIMITI ALLA RIELEZIONE): per disciplinare, in maniera dettagliata, i limiti (anche temporali) alla eventuale rielezione dei membri degli organi sociali. -----

A questo punto chiedono la parola i rappresentanti dei Comuni di Vado Ligure e di Celle Ligure, i quali, con riferimento all'Art. 2 (SCOPO) dello Statuto Sociale, motivano e propongono l'inserimento - (al comma 1 - lettera "e" di detto articolo) dell'aggettivo "liquidi" dopo la dizione "trattamento rifiuti", onde meglio specificare la natura dei rifiuti trattabili. -----



Quindi, il Presidente mi chiede di far constare che, dopo esauriente discussione, l'Assemblea, con voto manifestato in modo palese si è espressa come segue: -----

- a) voti favorevoli: unanimità degli azionisti presenti; -----
- b) voti contrari: nessuno; -----
- c) astenuti: nessuno; -----

pertanto, avendo conseguito il voto favorevole pari al 96,760105231% del capitale sociale, lo



stesso attesta che l'Assemblea, -----

----- ha deliberato -----

a) di approvare quanto indicato al punto primo all'Ordine del Giorno (come esaurientemente illustrato ed esposto dal Presidente stesso ed "integrato" a seguito dei precedenti interventi dei soci Comune di Vado Ligure e Comune di Celle Ligure) in ordine alle suddette "modifiche statutarie" (peraltro, ben note ai soci stessi, per averne avuto precedente, idonea comunicazione testuale); -----

b) di approvare, pertanto, il "nuovo testo" dei suddetti articoli, integralmente riprodotti nello Statuto Sociale (come infra allegando sub "A").


Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno delegare al Consiglio di Gestione la facoltà (da esercitarsi entro il termine del 31 dicembre 2016) di deliberare uno o più aumenti di capitale a pagamento -(scindibili od inscindibili) -, esclusivamente con liberazione in denaro, fino al raggiungimento di un capitale massimo ammontante ad Euro 29.910.195,00 - ventinove milioni novacentodieci mila centonovantacinque virgola zero zero - (con conseguente modifica dell'Art.5



- 4° comma - dello Statuto Sociale), mediante emissione di corrispondente numero di azioni ordinarie, del valore di nominali Euro 1 (uno) ciascuna, da riservare in opzione ai soci, in proporzione alle azioni di singola spettanza, con precisazione che la parte dell'aumento non sottoscritta dai detti soci dovrà essere offerta a Comuni, attualmente non soci, compresi nell'Ambito territoriale ottimale Centro-ovest 1 (come definito dalla Legge Regionale n.1 del 24/2/2014 e s.m.i.). -----

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ed attesta che il capitale sociale è pari ad Euro 26.910.195,00 (ventiseimilioninovecentodiecimilacentonovantacinque virgola zero zero) e che risulta interamente sottoscritto e versato. -----

A questo punto riprende la parola il Presidente che invita l'Assemblea a deliberare in ordine a quanto sopra proposto e, successivamente, mi chiede di far constare che l'Assemblea - (udita la relazione del Presidente e tenuta presente l'osservanza dell'art.2438 del Codice Civile)- dopo esauriente discussione, con voto manifestato in modo palese, si è espressa come segue: -----





a) voti favorevoli: unanimità degli azionisti

presenti; -----

b) voti contrari: nessuno; -----

c) astenuti: nessuno; -----

pertanto, avendo conseguito il voto favorevole

pari al 96,760105231% del capitale sociale, lo

stesso attesta che l'Assemblea, -----

----- ha deliberato -----

1) di attribuire (ai sensi dell'art.2443 del

C.C.), al Consiglio di Gestione la facoltà di de-

liberare (entro il termine del 31 dicembre 2016)

uno o più aumenti di capitale a pagamento

-(scindibili od inscindibili)-, esclusivamente

con liberazione in denaro, fino al raggiungimento

di un capitale massimo ammontante ad Euro

29.910.195,00 (ventinovemilioninovecentodiecimi-

lacentonovantacinque virgola zero zero), mediante

emissione di corrispondente numero di azioni or-

dinarie, del valore di nominali Euro 1 (uno) cia-

scuna, da riservare in opzione ai soci, in pro-

porzione alle azioni di singola spettanza; -----

2) di stabilire per la manifestazione dell'inten-

zione di esercitare il detto diritto di opzione

(a pena di decadenza ed ai sensi dell'art. 2441

del C.C.), il termine di 30 (trenta) giorni dalla




data di iscrizione della relativa delibera, assunta dal Consiglio di Gestione, presso il competente Registro delle Imprese; -----

3) di demandare al Consiglio di Gestione stesso la fissazione di un ulteriore termine (pena la decadenza del suddetto diritto di opzione) per la relativa sottoscrizione e contestuale versamento alla società di almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale delle azioni sottoscritte; -----

4) di stabilire che gli eventuali rimanenti centesimi dovranno essere versati dai soci sottoscrittori (in una o più soluzioni) a semplice richiesta del Consiglio di Gestione ma, comunque, entro e non oltre il termine del 30 giugno 2017;--

5) di autorizzare il Consiglio di Gestione (scaduto il termine per l'esercizio del diritto di opzione, previsto al precedente punto 2 oppure verificatasi la decadenza prevista al precedente punto 3) ad offrire a Comuni -(attualmente non

soci, compresi nell'Ambito territoriale ottimale Centro-ovest 1, come definito dalla Legge Regionale n.1 del 24/2/2014 e s.m.i.)- la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dai soci e, quindi, risultante inoptata (e per la quale





non sia stato esercitato - ma sempre nel suddetto

limite proporzionale - il "diritto di prelazione"

di cui all'art. 2441, 3° comma, del C.C.); -----

6) di autorizzare il Consiglio di Gestione a de-

terminare tutte le modalità ed i tempi per l'ope-

razione (che dovrà, comunque, essere ultimata en-

tro e non oltre il suddetto termine finale del 30

giugno 2017) nonchè a compiere quanto ritenuto

opportuno per la migliore esecuzione della deli-

bera assunta, ivi compresa la facoltà di conside-

rare fermo l'aumento del capitale sociale, anche

se solo parzialmente eseguito: il tutto con ampia

manleva al riguardo per il Consiglio stesso; ---

7) di modificare, conseguentemente, il 4° comma

dell'articolo 5 dello Statuto Sociale nel testo

che segue: -----

"4. Al Consiglio di Gestione è stata attribuita,

dall'assemblea straordinaria della società in da-

ta 12 dicembre 2014, la facoltà -(ai sensi

dell'articolo 2443 C.C.)- di deliberare, entro il

31/12/2016, uno o più aumenti di capitale a paga-

mento -(scindibili od inscindibili)-, esclusiva-

mente con liberazione in denaro, fino al raggiun-

gimento di un capitale massimo ammontante ad Eu-

ro 29.910.195,00 (ventinovemilioninovecentodie-

cimilacentonovantacinque virgola zero zero), mediante emissione di corrispondente numero di azioni ordinarie, del valore di nominali Euro 1 (uno) ciascuna. -----

Fermi restando i diritti spettanti ai soci ai sensi dell'articolo 2441 del Codice civile, la parte dell'aumento non sottoscritta dai detti Soci dovrà essere offerta a Comuni, attualmente non soci, compresi nell'Ambito territoriale ottimale Centro-ovest 1 (come definito dalla Legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 e s.m.i.); ----

8) di conferire, altresì, al Consiglio di Gestione ogni e qualsiasi potere necessario ed opportuno, sia per l'eventuale iscrizione nel Registro delle Imprese -(dopo ciascuna esecuzione di aumento di capitale, nel frattempo deliberato ed attuato)- delle prescritte formalità ed attestazioni -(ai sensi dell'art. 2444 Codice Civile)- nonché -(una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il previsto termine finale di sottoscrizione)- per il deposito nel Registro medesimo del testo aggiornato dello statuto sociale -(ai sensi dell'art. 2436 C.C.)-, modificando l'importo del capitale sottoscritto e del numero delle azioni nonché sopprimendo la re-



l'originale clausola transitoria come sopra aggiunta
(comma quarto dell'art.5). -----

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente invita l'Assemblea ad approvare una migliore formulazione delle norme di funzionamento della società (anche alla luce di quanto sopra deliberato), mediante adozione di un "nuovo" testo dello Statuto Sociale (composto da numero 34 articoli e già prima d'ora letto ed esaminato dai soci). -----

Quindi, il Presidente mi chiede di far constare che, dopo esauriente discussione, l'Assemblea, con voto manifestato in modo palese si è espressa come segue: -----

- a) voti favorevoli: unanimità degli azionisti presenti; -----
- b) voti contrari: nessuno; -----
- c) astenuti: nessuno; -----

pertanto, avendo conseguito il voto favorevole pari al 96,760105231% del capitale sociale, lo stesso attesta che l'Assemblea, -----
----- ha deliberato -----

di approvare lo Statuto Sociale che (aggiornatane la sua redazione), nel "nuovo" testo integrale al presente si allega sub "A" (senza lettura per di-

spensa del comparente), anche onde consentire
l'esecuzione degli adempimenti di legge. -----

Presa conoscenza dell'inerente informativa - (Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003) - il comparente presta il consenso al trattamento dei propri dati. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente scioglie l'assemblea alle ore undici e minuti trenta. -----

Richiesto, io Notaio ho redatto il presente, scritto in parte da persona di mia fiducia - (in tutto da me diretta) - ed in parte da me su sette (7) fogli, di cui lo scritto occupa facciate ventitre (23) e quanto di questa e che da me è stato letto al comparente, che dichiara di approvarlo in tutto e meco lo sottoscrive (in calce ed a margine) nella venticinquesima facciata. -----

Chiuso alle ore undici e minuti trentacinque. --

F.ti: Giovanni Ferro in qualità - Flavio Brundu
Notaio. -----



Allegato "A" all'atto n. 22581 di raccolta

----- STATUTO -----

----- Art. 1 -----

----- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -----

Ai sensi dell'art. 115 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) é costituita -(a seguito di trasformazione del "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO")- una Società per azioni denominata "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE - Società per Azioni" (in sigla "CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE - S.p.A."). -----

----- Art. 2 -----

----- SCOPO -----

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività: -----

a) assunzione e mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, già di titolarità del "CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO" nonché degli eventuali, successivi incrementi ed estensioni; -----

b) studio, progettazione (in proprio), costruzione, acquisto, alienazione, permuta, gestione, manutenzione -(anche per conto di terzi)-, affitto e locazione di beni immobili -(quali fabbricati

con qualsiasi destinazione e terreni di qualsiasi natura)- e di beni mobili -(quali impianti e macchinari)- ed, in genere, di tutti i beni -(anche immateriali)- comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici ambientali, come infra elencati -(in via esemplificativa e non tassativa)- e precisamente: -----

i. servizi di depurazione e smaltimento delle acque di scarico, comunque pervenute agli impianti; -----

ii. servizi idrici; distribuzione acqua; servizi di fognatura; depurazione reflui; -----

iii. servizi di igiene ambientale; -----

iv. servizi di urbanizzazione e riqualificazione urbana; -----

v. produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica; -----

c) gestione del servizio di depurazione -(già svolto dall'originario "Consorzio")- nonché di altre attività -(tra quelle sopra indicate ai punti "a" e "b")- che siano ad essa società affidati dagli Enti Locali soci e/o dalle competenti Autorità, nel rispetto dei principi di economicità ed equilibrio economico - finanziario, di cui all'ultimo comma del presente articolo; ----

pertanto, se consentite da vigenti normative, la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto od in qualsiasi altra forma, potendo, altresì, effettuare dette attività a seguito di richiesta di terzi -(anche non soci)-, sia soggetti pubblici che privati; -----

d) assunzione in qualunque forma -(anche mediante la partecipazione alle gare indette dalle autorità d'ambito anche in associazione e/o consorzio con altri soggetti idonei)- del servizio idrico integrato -(ex D.Lgs. n. 152/2006)- e/o di "fasi" del medesimo; -----

e) servizi di gestione e trattamento rifiuti liquidi per clienti pubblici o privati od altri servizi similari, in particolare basati sullo sfruttamento delle dotazioni impiantistiche della società o, comunque, integrati, complementari e/o sinergici alle attività svolte dalla Società e/o agli impianti che la stessa possiede; -----

f) servizi di studio, progettazione (in proprio) ed ogni altra attività inerente la protezione dal rischio idraulico e la difesa idrogeologica del suolo, eseguita per conto dei Comuni soci e su loro richiesta; -----




g) qualsiasi operazione e/o servizio accessorio e/o strumentale, previsto da norme regionali e/o statali. -----

2. La società, inoltre, potrà: -----

a) compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, che potrà essere conseguito anche tramite gestione diretta e/o in affidamento in concessione e/o in appalto, mediante società controllate -(alla cui costituzione la società potrà partecipare o nelle quali potrà assumere partecipazioni)- nonché in qualsiasi altra forma consentita dalle normative vigenti; -----

b) assumere -(con le limitazioni previste dalla legge)- partecipazioni e/o interessenze in Società e/o Enti incaricati della gestione di servizio. -----

3. La Società, comunque, dovrà realizzare la parte prevalente della propria attività -(sempre nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti)- nei confronti di Enti pubblici suoi azionisti ed assicurare il rispetto dell'ambiente e del territorio, l'efficienza, l'economicità e l'ottimizzazione dei servizi nonché l'equilibrio econo-





mico finanziario della gestione, in rapporto alle risorse disponibili. -----

----- Art. 3 -----

----- SEDE -----

1. La società ha sede nel Comune di Savona. ---

2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo sociale -(sempre nell'ambito dello stesso Comune)- e, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, di istituire o sopprimere unità locali operative e sedi secondarie nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale. -----

3. La pubblicità delle variazioni dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune è disciplinata dall'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----

----- Art. 4 -----

----- DURATA -----

La durata della Società é fissata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga od anticipato scioglimento, da deliberarsi dall'Assemblea dei soci, in sede straordinaria. -----

----- Art. 5 -----

CAPITALE SOCIALE - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE -

----- FINANZIAMENTI -----

1. Il capitale sociale é di Euro 26.910.195,00

(ventiseimilioninovecentodiecimilacentonovanta-

cinque virgola zero zero) suddiviso in 26.910.195

(ventiseimilioninovecentodiecimilacentonovanta-

cinque) azioni, del valore di Euro 1,00 (uno vir-

gola zero zero) ciascuna. -----

2. Sugli eventuali versamenti effettuati dai soci

a titolo di mutuo e/o finanziamento per necessità

gestionale, la quantificazione del tasso di inte-

resse è determinata dal Consiglio di Gestione,

sentito l'Organo di revisione legale dei conti.

3. A sensi di Legge, possono essere emesse azioni

di risparmio nonché obbligazioni. -----

4. Al Consiglio di Gestione è stata attribuita,

dall'assemblea straordinaria della società in da-

ta 12 dicembre 2014, la facoltà -(ai sensi

dell'articolo 2443 C.C.)- di deliberare, entro il

31/12/2016, uno o più aumenti di capitale a paga-

mento -(scindibili od inscindibili)-, esclusiva-

mente con liberazione in denaro, fino al raggiun-

gimento di un capitale massimo ammontante ad Eu-

ro 29.910.195,00 (ventinovemilioninovecentodie-

cimilacentonovantacinque virgola zero zero), me-

diante emissione di corrispondente numero di a-

zioni ordinarie, del valore di nominali Euro 1



(uno) ciascuna. -----

Fermi restando i diritti spettanti ai soci ai sensi dell'articolo 2441 del Codice civile, la parte dell'aumento non sottoscritta dai detti soci dovrà essere offerta a Comuni, attualmente non soci, compresi nell'Ambito territoriale ottimale Centro-ovest 1 (come definito dalla Legge regionale n. 1 del 24 febbraio 2014 e s.m.i.). -----

----- Art. 6 -----

----- VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE -----

1. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, ma nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e, naturalmente, conservando la caratteristica di esclusiva partecipazione pubblica di cui al successivo articolo 8.

2. L'Assemblea Straordinaria ha l'espressa facoltà di delegare l'aumento del capitale sociale - (anche con le modalità di cui ai commi 4° e 5° dell'articolo 2441 del C.C., purché nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2443 del C.C.) - o la riduzione dello stesso (nei limiti in cui ciò sia consentito dalle disposizioni del Codice civile). -----

3. In sede di aumento del capitale sociale, i soci - (fatte salve le ipotesi di esclusione o di limitazione, previste dai commi 4° e 5° dell'articolo 2441 C.C.) hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute, rilevabile dall'iscrizione nel "Libro dei Soci" alla data di deliberazione del detto aumento di capitale sociale. -----

4. L'aumento di capitale - (mediante nuovi apporti) - potrà avvenire con conferimenti in denaro, in natura e/o di crediti; comunque, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo, suscettibili di valutazione economica. -----

----- Art. 7 -----

----- AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI -----

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. -----

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea; le azioni sono rappresentate da titoli azionari. -----

3. La società, previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli articoli 2357 e seguenti del C.C..

4. Il domicilio degli azionisti per i loro



rapporti con la società si intende eletto presso l'ultimo indirizzo risultante dal "Libro dei Soci"; a tale fine dovrà essere annotata, su detto Libro, ogni modifica di indirizzo, comunicata per iscritto dagli azionisti stessi. -----

----- Art. 8 -----

PROPRIETA' PUBBLICA NECESSARIA - TRASFERIMENTO
DELLE AZIONI - CONTROLLO DEI SOCI -----


1. La società è a capitale interamente pubblico.--
2. Le azioni non potranno essere cedute a persone fisiche o ad altri soggetti giuridici privati --
3. Le "limitazioni" di cui al precedente comma debbono risultare dal titolo, ai sensi dell'articolo 2355 bis del C.C. -----
4. Qualora un socio intenda trasferire -(in tutto od in parte)- a qualsiasi titolo -(ma con le limitazioni soggettive di cui al presente articolo 8, comma 2)- le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni -(in caso di aumento del capitale sociale)- deve previamente -(a mezzo di lettera raccomandata A.R., da inviare al Presidente del Consiglio di Gestione)- darne comunicazione alla Società, specificando il nome del soggetto disposto all'acquisto, ai fini dell'applicazione del successivo articolo 9. --



5. Il Presidente del Consiglio di Gestione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci e convoca l'Assemblea straordinaria per le determinazioni di cui al successivo articolo 9. -----

6. Tutti gli atti di trasferimento di azioni posti in essere in violazione dei precedenti commi e del successivo articolo 9, sono inefficaci nei confronti della Società. -----

7. Nel caso in cui le azioni di proprietà degli Enti pubblici soci -(ed affidanti servizi alla Società)- siano oggetto di pegno, usufrutto, sequestro o pignoramento, ciò non comporterà la perdita del diritto di voto, che rimarrà in capo all'Ente, tramite il soggetto all'uopo legittimato. -----



8. Le attività di controllo da parte degli Enti pubblici azionisti si esplicano nelle funzioni di cui all'articolo 23 e, principalmente, tramite le funzioni del Consiglio di Sorveglianza (di cui al successivo articolo 25). -----

9. E' facoltà degli Enti che affidano in via diretta alla società l'erogazione dei propri servizi pubblici -(in difetto di tempestivo adeguamen-



to alle direttive impartite o di dolosa sottrazione alle previste forme di controllo)- risolvere anticipatamente ed unilateralmente il rapporto con la società affidataria, a prescindere dai contenuti dei relativi contratti di servizio, da ritenersi comunque automaticamente integrati in tal senso. -----

----- Art. 9 -----

----- GRADIMENTO -----

1. Il trasferimento delle azioni -(da effettuarsi, come detto, nel rispetto delle limitazioni soggettive stabilite al precedente articolo 8 comma 2)- è subordinato al previo gradimento dell'Assemblea straordinaria, espresso ai sensi del successivo articolo 17, comma 2. -----
2. Il gradimento potrà essere negato allorchè il soggetto -(potenziale acquirente)- non offra condizioni tali da recare oggettivo beneficio al perseguimento dell'oggetto sociale e alla migliore gestione dei servizi pubblici affidati ed erogati. -----
3. L'Assemblea -(in sede straordinaria)- provvederà a deliberare in ordine al richiesto "gradimento", entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui all'art. 8 comma 4;



in mancanza di decisione entro tale termine, il gradimento si intenderà reso in senso affermativo ("silenzio assenso"). -----


4. Nel caso in cui al potenziale soggetto pubblico acquirente venga negato il gradimento all'acquisto delle azioni della società, spetta al socio proponente l'alienazione il diritto di esercitare il "recesso" - (di cui al successivo articolo 10)- nelle forme ivi previste. -----

----- Art. 10 -----

----- RECESSO -----

1. Ai sensi dell'articolo 2437 C.C., hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni ivi indicate al comma 1 e precisamente: -----

- a) modifica dell'oggetto sociale, quando la stessa consenta un cambiamento significativo dell'attività della società; -----
- b) trasformazione della società; -----
- c) trasferimento della sede sociale all'estero;--
- d) revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione, in caso di recesso; -----
- f) modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----



g) eliminazione di una o più cause di recesso

previste dallo Statuto; -----

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.--

2. I soci hanno, altresì, diritto di recedere nel

caso di mancato gradimento da parte dell'Assem-

blea -(in sede straordinaria)- al trasferimento

delle azioni (come previsto al precedente artico-

lo 9 comma 4). -----

3. Il diritto di recesso compete anche ai soci

che non hanno concorso all'approvazione delle de-

liberazioni riguardanti: -----

a) proroga del termine; -----

b) introduzione, modifica o rimozione di vincoli

alla circolazione dei titoli azionari. -----

4. Il socio che intenda recedere dalla società

deve darne comunicazione al Consiglio di gestio-

ne, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento; la raccomandata deve essere inviata

entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel

registro delle imprese della delibera che legit-

tima il recesso, con l'indicazione: -----

- delle generalità del socio recedente; -----

- del domicilio per le comunicazioni inerenti al

procedimento; -----


- del numero delle azioni per le quali il diritto



di recesso viene esercitato. -----

5. Se il recesso è legittimato da un fatto diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio; in tale ipotesi, il Consiglio di gestione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. -----

6. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli -(se emessi)- devono essere depositati presso la sede sociale; dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. -----



7. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia nel caso in cui, entro 90 (novanta) giorni, la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se sia deliberato lo scioglimento della società. -----

8. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. -----

9. Il valore delle azioni è determinato dal Consiglio di Gestione -(sentito il parere del Consiglio di sorveglianza e del soggetto incaricato



della revisione legale dei conti)- tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. -----

10. I soci hanno diritto di conoscere la suddetta determinazione del valore nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per l'assemblea inerente una materia che potrebbe dar luogo all'esercizio del recesso. -----

11. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore (di cui sopra) ed ottenerne copia, a sue spese. -----

12. Qualora il socio che esercita il recesso -(contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso)- si opponga alla determinazione del valore effettuata dal Consiglio di gestione, il relativo valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, mediante relazione giurata di un "esperto" -(che provvede anche sulle spese relative)- nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente; si applica, al riguardo, l'articolo 1349, comma 1°, del C.C.. -----

13. Il Consiglio di Gestione offre in opzione le



azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. --


14. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese, entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'offerta. -----

15. I soci che esercitano il diritto d'opzione, - (purché ne facciano contestuale richiesta) - hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate. -----

16. Le azioni inoptate possono essere collocate, dal Consiglio di Gestione, anche presso terzi, ma nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 8 comma 2. -----

17. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma terzo del Codice Civile. -----

18. Qualora non vi siano utili o riserve disponi-



bili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società; alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445 del C.C..

19. Il recesso di un socio che -(in virtù della partecipazione alla Società)- abbia affidato alla stessa, in via diretta, un proprio servizio, implica l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio medesimo.

----- Art. 11 -----

----- ORGANI DELLA SOCIETA' -----

Sono ORGANI della Società: -----

- a) ASSEMBLEA DEI SOCI; -----
- b) ORGANO AMMINISTRATIVO: CONSIGLIO DI GESTIONE;--
- c) ORGANO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO: CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA; -----
- d) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI: REVISORE-

----- Art. 12 -----

----- ASSEMBLEA DEI SOCI -----

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni -(assunte in conformità alla legge ed allo Statuto)- obbligano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

----- Art. 13 -----

----- CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura od all'oggetto della società. -----

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia; -----

in caso di impedimento di tutti i membri del Consiglio di Gestione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Consiglio di Sorveglianza oppure su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ovvero, in subordine, mediante provvedimento del Tribunale, ai sensi di legge -(art. 2367 del C.C.)-. -----

3. L'avviso di convocazione deve indicare: -----

a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi -(eventualmente)- ad esso collegati per via telematica; -----



b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

c) le materie all'ordine del giorno; -----

d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. -----

4. Ai sensi del terzo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento -(compresi fax e posta elettronica)-; l'avviso deve essere fatto pervenire, almeno 8 (otto) giorni naturali consecutivi prima dell'assemblea agli aventi diritto, al loro domicilio, risultante dal Libro dei Soci. -----

5. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda -(o di ulteriore)- convocazione per il caso in cui, nell'adunanza precedente, l'Assemblea non risulti legalmente costituita; -----

le assemblee in seconda -(od ulteriore)- convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione; -----

l'avviso di convocazione può indicare, al massi-

mo, una sola data per l'Assemblea ulteriore

-(cioè successiva alla seconda)-; -----

l'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione. -----

6. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo - (art. 2366 del C.C.)-; -----

tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione -(ed alla votazione)- degli argomenti relativamente ai quali non si ritenga sufficientemente informato; -----

dovrà, comunque, essere fornita ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti, tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte. -----

----- Art. 14 -----

----- PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA -----

1. I soci -(anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile)- devono esibire i propri titoli -(o certificati)- al fine di dimostrare la legittimazione



a partecipare ed a votare in Assemblea. -----

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare mediante delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. -

----- Art. 15 -----

----- FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA -----

1. L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza anche di quest'ultimo -(e, quindi, in assenza di entrambi)- da persona designata dall'Assemblea stessa, a maggioranza assoluta dei presenti. ---

2. L'Assemblea nomina un segretario -(anche non socio)- salvo che tale ufficio sia assunto da un Notaio, ai sensi di legge. -----

3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale. -----

4. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e

pubblicazione; deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. -----

5. Il verbale deve indicare: -----

a) la data dell'Assemblea; -----

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante documento allegato); -----

c) le modalità ed i risultati delle votazioni; -

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante documento allegato); -----

e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno. -----

6. Nelle Assemblee, ogni socio ha diritto di esprimere un voto per ogni azione posseduta. ----

----- Art. 16 -----

----- ASSEMBLEA ORDINARIA -----

1. I soci, costituiti in Assemblea ordinaria, deliberano in ordine a: -----

a) nomina dei membri: del Consiglio di Gestione - (ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile); del Consiglio di Sorveglianza nonché dell'Organo di revisione legale dei conti; -----

b) approvazione del piano strategico, industriale



e finanziario, presentato annualmente dal Consiglio di Gestione; -----

c) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Gestione; del Consiglio di Sorveglianza nonchè del Revisore Legale dei Conti; --

d) deliberazione sulle responsabilità dei Consiglieri e del Revisore; -----

e) definizione degli indirizzi politico-amministrativi della Società nonchè dei lineamenti essenziali dell'organizzazione aziendale;

f) criteri informativi dei regolamenti di servizio, dei contratti dei servizi nonchè delle convenzioni aventi ad oggetto la messa a disposizione, a favore del gestore del servizio idrico integrato, delle reti e degli impianti sociali; --

inoltre, al fine di consolidare a favore dei soci un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi -(ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale)- l'Assemblea Ordinaria delibera circa l'autorizzazione per il compimento, da parte dei consiglieri, dei seguenti atti:--

1.1) acquisto, permuta, alienazione e/o conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari, nonchè assunzione di decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi; -----



1.2) concessione di garanzie reali, con iscrizione delle relative ipoteche sugli immobili sociali;


1.3) acquisto, permuta, cessione, conferimento, affitto, gestione di aziende o di rami d'azienda;-

1.4) assunzione di finanziamenti e/o contributi di natura pubblica, del valore superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) ovvero ratifica successiva di provvedimenti assunti, in via d'urgenza, dal Consiglio di gestione; -----

1.5) concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto dall'oggetto sociale; -----

1.6) ogni altra "competenza" riconosciuta dal presente Statuto. -----

2. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con votazione palese ed a maggioranza, per quote di partecipazione al capitale sociale; detta maggioranza deve essere espressa da almeno tre (3) soci, regolarmente rappresentati in Assemblea. -----



----- Art. 17 -----

----- ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria: -----



a) le modifiche dello Statuto, compresa l'introduzione o la soppressione di eventuali clausole compromissorie; -----

b) la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri; -

c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dallo Statuto; -----

d) la delibera in ordine al "gradimento" di cui all'articolo 9 del presente statuto; -----

e) la partecipazione in società di capitali per la realizzazione dell'oggetto sociale nonché la partecipazione a Consorzi -(previsti dall'art. 2602 del Codice Civile)- e ad altri Enti, Associazioni e Società per lo svolgimento di attività strumentali e/o complementari ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; -----

f) le eventuali deliberazioni su aumenti di capitale, fermo restando quanto stabilito all'Art. 6 - 2° comma. -----

2. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del Capitale Sociale. -----

ORGANO AMMINISTRATIVO - (CONSIGLIO DI GESTIONE)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da 3 (tre) membri -(compreso il Presidente)- nominati dai soci -(ai sensi dell'art. 2449 del C.C.)- riuniti in Assemblea Ordinaria e scelti tra soggetti che possiedano i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. -----

2. Il Consiglio di gestione potrà essere nominato nella sua interezza con votazione palese dei soci riuniti in assemblea ordinaria, che raccolga il voto di almeno il 90 (novanta) per cento delle azioni presenti e/o rappresentate, da esercitarsi su un elenco di nominativi -(portante anche indicazione del Presidente)- proposto dal socio di maggioranza relativa, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto.

3. Qualora la nomina non avvenga ai sensi del precedente comma, si procederà secondo quanto stabilito dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. -----

4. Il Presidente viene nominato dal socio di maggioranza -(anche relativa)- che lo indica direttamente ai Soci riuniti in Assemblea ordinaria.



5. I rimanenti componenti del Consiglio di gestione saranno nominati dai soci con votazione palese, nel corso della quale ogni azionista potrà indicare uno o due nominativi, ai quali sarà assegnato un numero di voti pari alle azioni possedute dall'azionista che avrà espresso l'indicazione, con la precisazione che, nel caso di indicazione di due nominativi, l'azionista dovrà indicare la quota parte dei voti di propria competenza attribuiti a ciascun nominativo; esaurita tale fase di indicazione, si procederà alla formazione di una graduatoria, redatta sulla base del numero di voti ottenuti da ciascuno degli indicati; la nomina sarà effettuata "scorrendo" la graduatoria, partendo da colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed individuando come consiglieri eletti i primi due nel rispetto degli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto. -----

6. Qualora -(per gli effetti di quanto disposto dai suddetti articoli 26, 27 e 28)- la graduatoria stilata non consenta la corretta nomina dell'intero Consiglio di Gestione, saranno nominati consiglieri i soggetti presenti in tale graduatoria -(nell'integrale rispetto dei citati articoli 26, 27 e 28)- e si procederà, quindi, per




le rimanenti nomine, ad una nuova votazione ed alla compilazione di una nuova graduatoria -(con le stesse modalità di cui al comma 5 del presente articolo)- e così, successivamente, fino alla definizione della corretta nomina dell'intero Consiglio di Gestione. -----

7. Il Consiglio di Gestione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente, con funzioni vicarie.--

8. I Consiglieri durano in carica per il periodo stabilito al momento della loro nomina e, comunque, non oltre tre esercizi; essi sono rieleggibili con i limiti previsti dallo statuto -(successivo articolo 28)- e dalla normativa vigente. -----

9. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio di Gestione provvede, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti per la nomina del nuovo Consigliere, secondo le modalità previste dal presente articolo; -----
 nelle more di tale nomina, il Consiglio di gestione opera nella pienezza dei suoi poteri purché permangano in carica la maggioranza dei consiglieri inizialmente nominati. -----

10. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cau-





se, venisse a mancare il Presidente del Consiglio di gestione oppure la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla nomina dei nuovi Consiglieri; ---- a tal fine, il Presidente del Consiglio di Gestione od alcuno dei Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni -(o il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, decorso infruttuosamente tale termine)- dovranno procedere alla convocazione dell'Assemblea ordinaria affinché i Soci provvedano alla nomina dei nuovi consiglieri, secondo le modalità previste dal presente statuto. -----

11. Nelle more dell'espletamento delle procedure per la nomina del nuovo Consiglio, i Consiglieri sono autorizzati, congiuntamente, ad esercitare la sola gestione ordinaria. -----

----- Art. 19 -----

--- FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE ---

1. Il Consiglio di Gestione é validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente. -----

2. Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, le



deliberazioni concernenti: -----


a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; -----

b) la nomina e/o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società od Enti, al cui capitale la società partecipa. -----

3. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove -(purché in Italia)- ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. -----

4. La convocazione é fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vicepresidente -(come anche previsto anche dal successivo art. 21 comma 3)-; detta convocazione deve essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro dell'avvenuta spedizione e del relativo ricevimento -(compresi fax e posta elettronica)-, da far pervenire almeno tre giorni naturali consecutivi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere; in caso di urgenza, può essere fatta per telegramma, spedito almeno un giorno prima. -----

5. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione ri-



sultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti su apposito Libro, tenuto a norma di legge. ----

6. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti; detti documenti fanno "piena fede" se sottoscritti dal Presidente -(o da chi ne fa le veci)- e controfirmati dal Segretario. -----

----- Art. 20 -----

----- POTERI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE -----

1. Il Consiglio di Gestione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano -(per legge o per statuto)- tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci -(secondo quanto disposto dallo statuto)- od in altro modo limitati; il Consiglio di Gestione può delegare -(nei limiti di legge)- parte dei suoi poteri al suo Presidente. -----

2. I Consiglieri dovranno sottoporre all'Assemblea, affinché li approvi, i seguenti atti: ----

a) acquisto, permuta, alienazione e/o conferimento di immobili e di diritti reali immobiliari, nonché assunzione di decisioni sulla destinazio-



ne d'uso degli stessi; -----

b) concessione di garanzie reali, con iscrizione delle relative ipoteche su immobili sociali; ---


c) acquisto, permuta, cessione, conferimento, affitto e gestione di aziende o di rami d'azienda; -

d) assunzione di finanziamenti e/o contributi di natura pubblica, del valore superiore a euro 100.000,00 (centomila/00) ovvero ratifica successiva di provvedimenti assunti, in via d'urgenza, dal Consiglio di Gestione; -----

e) concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto dall'oggetto sociale; -----

f) acquisizione, permuta od alienazione di partecipazioni in altre società. -----

3. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Gestione dovrà predisporre un documento recante il piano strategico, industriale e finanziario, contenente un preventivo annuale relativo alle attività, alle tariffe, al conto economico, agli investimenti, allo stato patrimoniale ed alla struttura organizzativa previsti per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, su parere del Consiglio di Sorveglianza. -----





4. Inoltre, il Consiglio di Gestione dovrà seguire le linee guida di indirizzo - (con valenza politico-strategica) - che potrà indicare in sede di approvazione del bilancio d'esercizio o prevedere nel documento di cui sopra. -----

----- Art. 21 -----

----- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE -----

1. Il Presidente del Consiglio di Gestione - (nominato ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto) - ha la "rappresentanza legale" della Società di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Gestione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; inoltre, controlla la regolarità della gestione della Società, riferendone al Consiglio ed attua le deliberazioni assunte dal Consiglio stesso, esercitando, inoltre, le deleghe di cui al precedente Art.20 - comma 1. -----

3. In caso di impedimento del Presidente, per qualsiasi motivo, il Consiglio di gestione sarà convocato dal Vicepresidente che ne presiederà la riunione. -----

----- Art. 22 -----

----- DIRETTORI E PROCURATORI -----

Il Consiglio di Gestione ed il Presidente

-(nell'ambito della delega conferita)- possono nominare -(anche fra persone estranee al Consiglio)- direttori, procuratori speciali e mandatarî in genere, per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, da comunicarsi, comunque, al Consiglio di Sorveglianza. -----

----- Art. 23 -----

----- CONTROLLO AMMINISTRATIVO -----

Al fine di consentire agli azionisti un controllo sulla società, "analogo" a quello esercitato sui propri servizi: -----

a) l'Assemblea dei Soci approva specificatamente taluni particolari atti di gestione -(e precisamente quelli maggiormente rilevanti)- nonché il preventivo annuale di cui all'Art.20 - comma 3;

b) la società è costituita secondo il modello dualistico -(ex articolo 2409-octies e seguenti del Codice civile)-; gli azionisti partecipano alla nomina diretta -(ai sensi di quanto previsto all'art. 2449 del C.C.)- dei membri del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, secondo le modalità previste dal presente Statuto;--

c) ai Comuni soci è riservato il controllo sulle

modalità di erogazione dei servizi; la verifica degli standard quantitativi e qualitativi degli stessi nonché dei livelli tariffari praticati, nel rispetto delle competenze determinate dalla normativa vigente. -----

----- Art. 24 -----

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
----- SORVEGLIANZA -----

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), compreso il Presidente, scelti dai Soci riuniti in Assemblea ordinaria -(ai sensi dell'art. 2449 del C.C.)- tra soggetti aventi idonee competenze tecnico-professionali -(e, comunque, con almeno uno di essi iscritto al Registro dei Revisori legali, come previsto dall'art. 2409-duodecies, comma 4, C.C.)-; il numero dei membri del Consiglio è definito dall'Assemblea prima di procedere alle nomine, di cui ai successivi commi del presente articolo. -----

2. La nomina del Consiglio di Sorveglianza avviene con modalità analoghe a quelle previste per il Consiglio di gestione con la precisazione che -(sempre nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 26,27 e 28 dello Statuto)- almeno un com-



ponente deve essere iscritto nel Registro dei Re-

visori legali. -----

3. L'Assemblea determina il compenso dei Consi-
glieri di Sorveglianza (art. 2364 bis, comma 1,
n.2 del C.C). -----


4. Il Consiglio di Sorveglianza nomina un Segre-
tario, anche all'infuori dei suoi membri. -----

5. Il Consiglio di Sorveglianza si raduna tutte
le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o
ne venga fatta richiesta al Presidente da almeno
due componenti; le convocazioni sono fatte dal
Presidente nel luogo designato nell'avviso di
convocazione. -----

6. Per la validità delle deliberazioni, è neces-
saria la presenza della maggioranza dei componen-
ti in carica; le deliberazioni relative sono pre-
se a maggioranza assoluta dei presenti. -----

7. I Consiglieri di Sorveglianza restano in cari-
ca per 3 (tre) esercizi; scadono alla data della
successiva Assemblea -(prevista dal secondo comma
dell'art. 2346-bis del C.C.)- e sono rieleggibili
nei limiti previsti dallo statuto e dalla norma-
tiva vigente. -----

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare
uno o più Consiglieri, il Presidente del Consi-



glio di gestione convoca, senza indugio, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri, secondo le modalità indicate nel presente articolo. ----

9. Nelle more di tali nomine, il Consiglio di sorveglianza opera nella pienezza dei suoi poteri, tramite i Consiglieri rimasti in carica. --

10. Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e della riunione il Segretario deve redigere il relativo verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, viene annotato nel libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n. 5 del C.C. -----

11. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. -----

----- Art. 25 -----

-- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA --

1. Ai sensi dell'art. 2409-terdecies del C.C., il Consiglio di Sorveglianza: -----

a) approva il bilancio di esercizio; -----

b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; a tal fine, può chiedere al



Consiglio di Gestione notizie sull'andamento del-

le operazioni speciali e su determinati affari;

c) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione; -----


d) presenta denuncia al Tribunale, nei casi previsti all'art. 2409 del C.C.; -----

e) almeno una volta all'anno, riferisce, per iscritto, all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati; -----

f) esprime parere in ordine ai piani strategici, industriali e finanziari della società, predisposti dal Consiglio di Gestione, ferma, in ogni caso, la responsabilità dello stesso per gli atti compiuti, -----

g) esprime il parere sulle nomine di cui all'art.22. -----

2. Al Consiglio di Sorveglianza è riservato, inoltre, un potere di controllo, che si esplica tramite costanti forme di accertamento sull'amministrazione corrente della società -(anche mediante ispezioni)- al fine di verificarne l'esattezza, la regolarità, l'efficienza e l'economicità nonché la rispondenza rispetto alle indica-





zioni di conduzione dei servizi affidati; tali funzioni sono finalizzate - (anche in connessione con l'approvazione del bilancio e con le speciali competenze assembleari) - a supportare l'attuazione del "controllo analogo". -----


3. Il potere di cui al precedente comma si esercita in forma scritta, con obbligo per gli Organi interpellati di effettuare tempestiva trasmissione della documentazione richiesta e di fornire esauriente informazione sui risultati raggiunti.

4. I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del Consiglio di Gestione e devono partecipare alle Assemblee dei Soci. -----

----- ART. 26 -----

----- COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI -----

1. La composizione degli Organi della società deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente e dallo statuto in materia di requisiti; "rappresentanza di genere" e cause di ineleggibilità ed incompatibilità, precisandosi che le stesse si applicano agli Organi della società, di cui ai punti b), c) e d) dell'Art.11 del presente Statuto, indipendentemente dalla formulazione di legge. -----



2. In materia di "rappresentanza di genere", la composizione degli Organi di Gestione e di Controllo deve assicurare che, rispettivamente, la metà - (arrotondata per difetto) - dei componenti del Consiglio di Gestione e la metà - (arrotondata per difetto) - del Consiglio di Sorveglianza sia appartenente al genere meno rappresentato. ----


----- ART 27 -----

----- REQUISITI -----

1. I soggetti nominati negli organi sociali devono possedere specifiche competenze ed esperienze nel settore di gestione di società di capitali e/o nelle attività rientranti nell'oggetto sociale. -----

2. In ogni caso, i soggetti nominati negli organi sociali devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: -----

- a. essere laureati; -----
- b. essere dirigenti - (o esserlo stati nei 5 anni precedenti alla nomina) - in società con fatturato almeno pari a quello di "Consorzio depurazione acque del Savonese Spa", come risultante dall'ultimo bilancio approvato; -----
- c. essere dirigenti in organi della Pubblica Amministrazione da almeno 5 (cinque) anni; -----





d. essere amministratori -(o esserlo stati nei 5 anni precedenti alla nomina)- in società private con fatturato almeno pari a quello di "Consorzio depurazione acque del Savonese Spa", come risultante dall'ultimo bilancio approvato. -----

3. I requisiti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti da soggetti che, alternativamente: -

a. abbiano svolto, per almeno 10 (dieci) anni, esercizio professionale in materie pertinenti alle attività sociali -(avvocati, commercialisti ed ingegneri)- in studi, società professionali o società di capitali, che esercitano attività professionali e tali da essere considerati tra i più valenti professionisti del settore, almeno a livello provinciale; -----

b. siano stati per almeno 5 (cinque) anni dirigenti od amministratori di società private, con positivi risultati economici e con un fatturato pari ad almeno la metà di quello di "Consorzio per la depurazione del Savonese Spa". -----


4. Per soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 3, il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 deve essere documentato da specifico "curriculum", che evidenzi competenze ed esperienze tecniche, giuridiche od economiche



specificatamente idonee per divenire componenti
degli organi sociali. -----

5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, possono essere nominati negli organi sociali - (nel limite di un terzo - arrotondato per difetto - dei componenti di ciascun organo) - laureati di età inferiore ai 35 anni, che abbiano intrapreso una carriera professionale e manageriale e che abbiano dimostrato - (nel "curriculum" di studi e/o nell'attività lavorativa) - qualità particolarmente elevate, e che, inoltre, siano caratterizzati da assoluta indipendenza rispetto agli Enti azionisti. -----

6. L'accertamento del soddisfacimento dei requisiti - (di cui al presente articolo) - da parte dei soggetti nominati negli organi sociali compete insindacabilmente al Presidente dell'Assemblea.



----- ART. 28 -----

----- LIMITI ALLA RIELEZIONE -----

1. La rielezione a membro del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza nonché alla carica di Revisore Legale è consentita al massimo fino a tre mandati consecutivi - (calcolati conteggiando per interi anche i mandati conclusi in anticipo, rispetto alla scadenza prevista) -.

2. Qualora un Consigliere di Gestione o di Sorveglianza od il Revisore Legale venga nominato per tre mandati consecutivi, dal termine dell'ultimo mandato dovranno trascorrere 6 (sei) anni prima di una sua eventuale successiva nomina negli organi sociali.

ART. 29

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Se nominato a sensi di legge, il Revisore o la Società incaricata della revisione legale dei conti -(anche mediante scambi di informazione con l'organo di controllo)-:

a) verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) esprime -(con apposita relazione)- un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato -(ove redatto).

2. L'Assemblea, nel nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante detto incarico (che non può eccedere i tre esercizi so-

ciali, con scadenza, quindi, alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio).

3. Al Revisore Legale od alla Società di Revisione si applicano le vigenti disposizioni di legge e le statuizioni, contenute nel presente statuto, relativamente alle cause di ineleggibilità; alla decadenza ed all'incompatibilità nonché alla durata dell'incarico; alle funzioni; ai doveri ed alla responsabilità; in ogni caso si applica quanto previsto agli Artt.26 e 27 del presente Statuto. -----

4. Il Revisore Legale o la Società di Revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può dimettersi dall'incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definite dalla vigente normativa di legge e di regolamento; in caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo Revisore Legale o Società di Revisione, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data



delle dimissioni o della risoluzione del contratto. -----

6. In caso di decadenza o dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale, il Presidente del Consiglio di gestione deve -(senza indugio)- convocare l'Assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo Revisore Legale o Società di Revisione. -----

----- Art. 30 -----

----- BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Il Consiglio di Gestione provvede -(entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge - artt. 2423 e seguenti del Codice Civile)- alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale, ai fini della sua successiva approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza. -----

----- Art. 31 -----

----- DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI -----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni statutarie -(previa deduzione del 5% -cinque per cento - da destinare a riserva lega-



le, sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale)- possono essere distribuiti ai soci, in tutto od in parte, con deliberazione assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti. -----

2. Il pagamento dei dividendi é effettuato presso le casse designate dalla Società, a decorrere dal giorno annualmente fissato dalla società stessa.--

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società. -----


----- Art. 32 -----

----- SCIoglimento - NOMINA LIQUIDATORE -----

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge (artt. 2484 e seguenti del C.C.). -----

2. Qualora si verifichi una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Gestione deve provvedere rapidamente a convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci per procedere alla relativa delibera. -----

3. L'Assemblea straordinaria -(sia in prima che in seconda convocazione)- convocata a norma del precedente comma 2, dovrà deliberare sulla nomina del o dei liquidatori e sulle modalità della li-



liquidazione, con la maggioranza prevista al 2°

comma del precedente Art.17. -----

4. La revoca, la sostituzione nonché l'intera fase di liquidazione sono disciplinate dalle norme del Codice Civile (Artt. 2487 e seguenti del C.C.). -----

5. Salvo che detta Assemblea -(consentendolo la Legge e con la maggioranza indicata all'art. 17 comma 2 del presente Statuto)- abbia deliberato l'alienazione -(o in tutto o in parte)- ad altri soggetti degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali, detti beni saranno, di massima, ripartiti tra i soci come segue: -----

a) gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, che insistono nel territorio dei singoli Comuni e che sono di loro uso esclusivo, verranno tendenzialmente assegnati agli stessi singoli Comuni, salvi i conguagli del caso; -----

b) gli impianti, le reti e le altre dotazioni patrimoniali, posti al servizio di più Comuni, resteranno in comproprietà degli stessi, in proporzione alle quote di partecipazione. -----

----- Art. 33 -----

----- CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -----

In ordine a tutte le controversie che dovessero



sorgere nei rapporti tra la Società, i Soci ed i componenti degli Organi sociali relativamente all'interpretazione, applicazione, esecuzione e/o inadempimento del presente statuto ovvero in qualsiasi modo derivanti e/o connesse al presente, si accetta convenzionalmente la giurisdizione italiana e la devoluzione della cognizione delle controversie anzidette, in via esclusiva, al Foro di Savona. -----

----- Art. 34 -----

----- CLAUSOLA FINALE -----

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre normative vigenti in materia. -----

Savona, 12 dicembre 2014 -----


F.ti: Giovanni Ferro in qualità - Flavio Brundu
Notaio. -----



Io sottoscritto Dott. Flavio BRUNDU, Notaio in Savona
Certifico che la presente copia contenuta in
n.ro Trentasei fogli, è conforme all'originale.

Si rilascia in carta libera per usi di
legge (uso discolor)

Savona, Trento dicembre due Paolo Tordici


A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the notary, is written across the bottom of the page. The signature is written over a circular notary seal.



11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11